

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-421 del 29/02/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA S.E.M. SPA SORGENTI EMILIANE MODENA (Imp. v. CELLA DI SOTTO 473) FANANO (MO). Protocollo SUAP n. 116/2015 dell'Unione dei Comuni del Frignano.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-431 del 29/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di MODENA
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventinove FEBBRAIO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di MODENA, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

D.P.R. N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA S.E.M. SPA SORGENTI EMILIANE MODENA (Imp. v. CELLA DI SOTTO 473) FANANO (MO). Protocollo SUAP n. 116/2015 dell'Unione dei Comuni del Frignano.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città

In data 11/6/2015 la Ditta S.E.M. SPA SORGENTI EMILIANE MODENA, avente sede legale in comune di Fanano (MO), v. Cella di Sotto n. 473, quale gestore del nuovo impianto da ubicarsi in comune di FANANO, V. CELLA DI SOTTO 473, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa a questa Provincia di Modena e assunta agli atti con prot. n. 61449/9.13 in data 19/06/2015.

L'impianto di cui sopra effettuerà l'attività di imbottigliamento acque;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione generale emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06;

- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpa Modena Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, prot. n. 9974 del 5/8/2015 favorevole a condizione:
 - che gli impianti tecnologici costituenti le sorgenti rumorose impattanti verso l'esterno, vengano sottoposte a manutenzioni periodiche al fine di evitare incrementi dei livelli di rumorosità prodotti;
- parere relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di Fanano con prot. n. 1282 del 16/2/2016.
- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Fanano al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, prot. n. 1280 del 16/2/2016;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta S.E.M. SPA SORGENTI EMILIANE MODENA per l'impianto ubicato in comune di Fanano, v. Cella di Sotto n. 473, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06.

- Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

3) Di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

4) Di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 29/2/2016 con scadenza al 1/3/2031;

5) Di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

6) Eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

7) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione dei Comuni del Frignano;

8) Di informare che:

a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Fanano
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Fanano

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

9) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni del Frignano, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE

ARPAE-SAC MODENA

Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta S.E.M. SPA SORGENTI EMILIANE MODENA (Imp. v. CELLA DI SOTTO 473) FANANO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta S.E.M. S.p.A. Sorgenti Emiliane Modena, nello stabilimento posto in Fanano Via Cella di Sotto n. 473, svolge attività di imbottigliamento acque minerali naturali. Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti da Servizi igienici, previo trattamento con fossa imhoff sono convogliate nella pubblica fognatura allacciata al nuovo depuratore comunale;
- le acque meteoriche provenienti dai pluviali e dal piazzale sono convogliate nella pubblica fognatura allacciata al nuovo depuratore comunale;

- le acque reflue derivanti dai processi produttivi costituiti unicamente dal risciacquo con acqua ozonizzata dei contenitori (boccioni in PET) e successivo ulteriore risciacquo con acqua di sorgente, sono convogliate nella pubblica fognatura allacciata al nuovo depuratore comunale;

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche” e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi della Direttiva concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne approvata con DGR 286/2005, l'attività in esame non rientra nelle casistiche individuate dal punto 8 della Direttiva, per le quali il dilavamento delle superfici esterne operato dalle acque meteoriche può costituire un fattore di inquinamento e pertanto per le acque meteoriche non contaminate, provenienti dai pluviali e dal piazzale non è previsto il rilascio di una autorizzazione allo scarico.

Il processo produttivo non genera scarichi di acque tecnologiche di processo e quelle eventualmente prodotte sono da assimilare alle domestiche.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

C – ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata l'autorizzazione allo scarico n. AS2012/03 del 06.05.2013, rilasciata dal Comune di Fanano alla ditta S.E.M. S.p.A. Sorgenti Emiliane Modena per lo stabilimento di Fanano Via Cella di Sotto n. 473;

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere favorevole rilasciato del responsabile d'area LL.PP. e manutenzione in data 25.01.2013 prot.n. 5065/12-ris;

Visto il parere del Comune di Fanano favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale “Scarichi idrici”, prot. n. 1280 del 16/2/2016;

D – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

È autorizzato il gestore della ditta S.E.M. S.p.A. Sorgenti Emiliane Modena, per lo stabilimento di Fanano, Via Cella di Sotto n. 473, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di imbottigliamento acqua destinata al consumo umano in boccioni nella pubblica fognatura di Via Cella di Sotto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Lo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.

2) Il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

3) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni

di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

4) É vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

5) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.

6) É fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE (SAC di Modena), al Comune di Fanano ed al gestore di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato ARIA

Ditta S.E.M. SPA SORGENTI EMILIANE MODENA (Imp. v. CELLA DI SOTTO 473) FANANO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Adesione all'Autorizzazione Generale alle Emissioni in Atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 e 281 del D.Lgs 152/2006

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 272, punto 3 del citato Decreto Legislativo prevede che il gestore di impianti e attività in deroga, presenti preventiva domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale;

L'art.272 c.3 del D.Lgs 152/2006, prevede altresì che per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del D.P.R. 25 luglio 1991, il primo rinnovo sia effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del decreto stesso e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta S.E.M. SPA SORGENTI EMILIANE MODENA, intende svolgere in comune di FANANO, Via CELLA DI SOTTO n. 473, attività di imbottigliamento acque e relativamente alle emissioni in atmosfera, presenta la seguente configurazione:

- una centrale termica che genera il punto di emissione E1;
- una lavatrice per il lavaggio dei boccioni avente portata di 1.500 Nmc/h;
- un consumo di detergente alcalino di 4.000 Kg/anno;
- un esercizio di circa 220 g/anno.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta S.E.M. SPA SORGENTI EMILIANE MODENA è autorizzata ad esercire uno stabilimento con emissioni in atmosfera, ubicato nel Comune di FANANO, Via CELLA DI SOTTO n. 473, provincia di Modena nel rispetto dei limiti sottoindicati fissati dalla Regione Emilia Romagna con la D.G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e successive Deliberazioni:

E1 Centrale Termica:

Portata	Tiraggio naturale
Durata	8 h/g

E2 Lavatrice:

Portata	1.500	Nm ³ /h
Sostanze Alcaline (espresse come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Durata	8	h/g

Relativamente all'emissione E2, la ditta S.E.M. SORGENTI EMILIANE MODENA S.P.A. dovrà osservare le disposizioni previste dalla citata Delibera di Giunta Regionale:

- a) comunicazione, 15 giorni prima, della messa a regime degli impianti tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (SAC di Modena e Distretto territorialmente competente) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento;
- b) esecuzione di almeno un campionamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime (relativamente a Portata e Sostanze Alcaline);
- c) trasmissione, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni tramite Posta Elettronica Certificata o raccomandata AR ad ARPAE (SAC di Modena e Distretto territorialmente competente).

Qualora la data di messa a regime degli impianti non coincida con quella indicata nella domanda di Adesione all'Autorizzazione Generale, la ditta è tenuta a comunicarlo, preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata r.r., ad ARPAE (SAC di Modena e Distretto territorialmente competente) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini di cui trattasi.

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- La pulizia di superfici con sgrassanti non contenenti solventi può essere effettuata utilizzando esclusivamente detergenti in soluzione acquosa;
- Non possono aderire all'autorizzazione di carattere generale i gestori di impianti con vasche destinate al trattamento di superficie di metalli aventi un volume superiore a 30 mc e, come tali, ricadenti nell'ambito di applicazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 "Procedure per la VAS, VIA e IPPC";

Gli effluenti provenienti dalle fasi di lavaggio, che possono essere seguite da fasi di asciugatura, devono essere captati e convogliati in atmosfera.

A seconda della composizione dello sgrassante utilizzato, devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

Sostanze alcaline (espresse come Na₂O) = 5 mg/Nm³

La ditta deve tenere costantemente aggiornato il "Registro degli indicatori di attività del Ciclo Tecnologico", riferite all'insieme delle attività di pulizia con sgrassanti esercitate nell'insediamento, con allegate copie fotostatiche delle fatture d'acquisto delle stesse.

L'Adesione all'Autorizzazione a Carattere Generale non può considerarsi valida:

- in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 152/2006;
- nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto e nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti, la Ditta dovrà comunicare preventivamente a ARPAE (SAC di Modena e Distretto territorialmente competente) e al Comune le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta S.E.M. SPA SORGENTI EMILIANE MODENA (Imp. v. CELLA DI SOTTO 473) FANANO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”;

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta S.E.M. S.P.A. SORGENTI EMILIANE MODENA, nello stabilimento di Fanano in Via Cella di Sotto n. 473, svolge attività di imbottigliamento acque minerali naturali.

Così come è descritto nella valutazione (previsionale) d’impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della L. 447/95, l’esercizio dell’attività produttiva comporta / comporterà l’uso di sorgenti di rumore; si ha/avrà pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: nella zona di produzione dalla linea di imbottigliamento e le attività svolte nel piazzale antistante al capannone per il carico/scarico di automezzi.
- la ditta svolge le proprie attività esclusivamente nel periodo diurno (06 – 22), mentre nel periodo notturno tutti gli impianti sono spenti.;
- la ditta è inserita all’interno di una classe “tutto il territorio nazionale”, con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- i ricettori sensibili più prossimi allo stabilimento sono individuati in abitazioni civili posti a circa m. 60 e 100 metri;
- i livelli sonori (previsionali) misurati assicurano il rispetto dei valori limiti di zona e/o differenziali per i ricettori considerati;

C-ISTRUTTORIA E PARERI

vista la valutazione d'impatto acustico della ditta S.E.M. S.P.A. SORGENTI EMILIANE MODENA, in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPA – Servizio Territoriale Area Sud – Maranello - Pavullo con atto protocollo n. 9974 del 5/8/2015 favorevole a condizione:

- che gli impianti tecnologici costituenti le sorgenti rumorose impattanti verso l'esterno, vengano sottoposte a manutenzioni periodiche al fine di evitare incrementi dei livelli di rumorosità prodotti.

Visto il parere del Comune di Fanano parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale "Impatto acustico", prot. n. 1282 del 16/2/2016:

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato, posto in comune di Fanano, via Cella di Sotto n. 473 – foglio 28, mappale 794, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta S.E.M. S.P.A. SORGENTI EMILIANE MODENA, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/95, alle seguenti condizioni:

- 1) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa
- 2) Gli impianti tecnologici costituenti le sorgenti rumorose impattanti verso l'esterno, vengano sottoposte a manutenzioni periodiche al fine di evitare incrementi dei livelli di rumorosità prodotti.
- 3) Le sorgenti di rumore da installare / utilizzare, nonché le modalità di installazione / uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.